MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA ED I FINANZIAMENTI PER LE PROSSIME OLIMPIADI INVERNALI

Art. 4-viciesbis

Modificazione all'articolo 56 della legge n. 689 del 1981

Dopo il secondo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: " Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui al numero 2) del primo comma puo' essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura".

Versione in vigore dal 28 febbraio 2006, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-garantire-la-sicurezza-ed-i-finanziamenti-per-le/art-4-viciesbis-modificazione-all-articolo-56-della-legge-n-689-del-1981

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it